

**REGOLAMENTO (CE) N. 1970/97 DELLA COMMISSIONE**  
**del 9 ottobre 1997**  
**relativo al rilascio di titoli di importazione per le carni bovine di qualità**  
**pregiata, fresche, refrigerate o congelate**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,  
visto il regolamento (CE) n. 936/97 della Commissione,  
del 27 maggio 1997, recante apertura e modalità di  
gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di  
alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di  
bufalo congelata<sup>(1)</sup>,  
considerando che il regolamento (CE) n. 936/97 prevede  
agli articoli 4 e 5 le condizioni delle domande e il rilascio  
di titoli di importazione delle carni specificate nell'arti-  
colo 2, lettera f);  
considerando che l'articolo 2, lettera f) del regolamento  
(CE) n. 936/97 ha fissato a 11 500 t il quantitativo di carni  
bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate,  
originarie degli Stati Uniti d'America e del Canada ed in  
provenienza da tali paesi, che possono essere importate a  
condizioni speciali per il periodo dal 1° luglio 1997 al 30  
giugno 1998;  
considerando che occorre tener presente che i titoli  
previsti dal presente regolamento possono essere utilizzati

durante tutto il loro periodo di validità soltanto fatti salvi  
gli attuali regimi in campo veterinario,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Ogni domanda di titolo di importazione presentata  
dal 1° al 5 ottobre 1997 per le carni bovine di qualità  
pregiata, fresche, refrigerate o congelate di cui all'articolo  
2, lettera f) del regolamento (CE) n. 936/97 è soddisfatta  
integralmente.
2. Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE)  
n. 936/97, nei primi cinque giorni del mese di novembre  
1997 possono essere presentate domande di titoli per  
1 697 tonnellate.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore l'11 ottobre 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile  
in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 ottobre 1997.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 137 del 28. 5. 1997, pag. 10.